



COMUNE DI DRESANO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHI, GIARDINI E AREE PUBBLICHE



Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n ____ del _____



Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle diverse attività all'interno dei parchi, giardini e aree pubbliche presenti sul territorio comunale, oltre che la fruizione dei medesimi.

Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

1. Salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
2. Salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
3. Coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sportiva, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi, nel rispetto dell'esigenza primaria del rispetto della quiete pubblica, del rispetto degli orari destinati per ciascuna attività e della pulizia all'interno dei parchi;
4. Promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi verdi ed attrezzati.

Art. 3 - Dislocazione dei parchi

1. Nel territorio comunale sono dislocati i seguenti parchi e aree pubbliche:

- Parco giochi di via Giovanni XXIII e campo basket annesso (Villaggio Ambrosiano);
- Area verde zona biblioteca comunale (Villaggio Ambrosiano);
- Parco naturale Boschi dell'Addetta (Villaggio Ambrosiano);
- Piazza Manzoni e annesso parco giochi (Centro Storico);
- Parco giochi e area verde di via Pavia (Madonnina);
- Area verde e gazebo viale Industrie (Madonnina);
- Parco giochi di via Meucci (Villaggio Helios);
- Piazza Europa e zona area cani (Villaggio Helios);
- Parcheggi e strade pubbliche dislocate sul territorio comunale.

Art. 4 - Orari e prescrizioni

- a) I Parchi, i giardini e gli spazi verdi recintati sono aperti al pubblico negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco o della Giunta Comunale.
- b) L'uso, da parte dei bambini, delle attrezzature e dei giochi deve essere attuato sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.
- c) Le attrezzature di gioco installate all'interno dei parchi per bambini non possono essere utilizzate da persone aventi età superiore a quelle indicate sull'attrezzatura in funzione delle caratteristiche strutturali della stessa (di norma 12 anni se non indicato diversamente).

Art. 5 - Divieti generali:

All'interno dei parchi comunali e delle aree pubbliche, anche diversi da quelli sopra indicati, **è vietato:**

- a) Provocare rumori o schiamazzi e fare uso di strumenti sonori o musicali che disturbano le persone presenti nei parchi e nei giardini;
- b) Dopo le ore 22,00 è fatto obbligo del silenzio, nel rispetto del diritto al riposo delle persone;
- c) Consumare bevande in contenitori di vetro, ad eccezione delle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi, nonché nelle aree immediatamente adiacenti agli stessi durante l'orario di apertura;
- d) Consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su ogni area pubblica del territorio dalle ore 22,00 alle ore 07,00;
- e) Il gioco del calcio (eccettuati i bambini di età inferiore ai 10 anni e i genitori o gli accompagnatori per il divertimento degli stessi);
- f) Svolgere attività che possano arrecare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali;
- g) Arrampicarsi sulle piante, sui pali d'illuminazione, cancellate, recinzioni o muri di cinta;
- h) Scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area;
- i) Danneggiare piante o arbusti ed in particolare asportare parti di suolo o fiori;
- j) Eseguire attività che possano danneggiare le strutture, le infrastrutture, e attrezzature presenti, utilizzare impropriamente panchine, giochi e attrezzature;
- k) Occupare anche temporaneamente il suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio o altro senza la preventiva autorizzazione;
- l) Abbandonare o gettare nei parchi, giardini e aree pubbliche, rifiuti di ogni genere e fuori dagli appositi contenitori di raccolta, compreso i mozziconi di sigarette;
- m) Imbrattare con scritte od altro, utilizzando bombolette spray di qualsiasi genere, muri, cartelli, insegne o superfici, giochi e gli elementi di arredo;
- n) Collocare od ancorare alle piante o pali, striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;
- o) Svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;
- p) Effettuare operazioni di pulizia o manutenzione dei veicoli in genere, anche nelle aree di parcheggio;
- q) trattenersi oltre l'orario di chiusura dei parchi;
- r) Accendere fuochi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- s) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze, sotto i portici recando intralcio e disturbo ovvero ostruendo le soglie degli ingressi pubblici e privati;
- t) Soddisfare bisogni corporali in parchi, spazi verdi e aree pubbliche;
- u) Usare l'acqua delle fontanelle per uso diverso da quello potabile.

Art. 6 - Divieti specifici:

In particolare, all'interno di ciascun parco o area pubblica sottoindicata, è fatto obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

- a) Parco giochi di Via di Giovanni XXIII e campo basket annesso (Villaggio Ambrosiano):
 - Divieto di introdurre cani;
 - Divieto di fumo all'interno del parco giochi;
 - Divieto di utilizzo skateboard e pattini a rotelle nel parco;
 - Divieto di assembramento e schiamazzi dopo le ore 22,00;
 - Bici a mano;
 - Il gioco del calcio (eccettuati i bambini di età inferiore ai 10 anni);

 - Divieto di gioco del basket e giochi pallone dopo le ore 22,00.
- b) Area verde zona biblioteca comunale (Villaggio Ambrosiano):
 - Divieto di gioco del calcio nell'area verde;
 - Cani al guinzaglio;
 - Divieto di assembramento e schiamazzi dopo le ore 22,00.
- c) Parco naturale Boschi dell'Addetta (Villaggio Ambrosiano):
 - Divieto di gioco del calcio nell'area verde;
 - Divieto di assembramento e schiamazzi dopo le ore 22,00;
 - Cani al guinzaglio;
 - Bici a mano.
- d) Piazza Manzoni e annesso Parco giochi (Centro Storico):
 - Divieto introdurre cani nel parco giochi;
 - Divieto di fumo all'interno del parco giochi;
 - Divieto di assembramento e schiamazzi dopo le ore 22,00;
 - Cani al guinzaglio sulla piazza.
- e) Parco giochi e area verde di via Pavia (Madonnina di Dresano):
 - Divieto introdurre cani nel parco giochi;
 - Divieto di fumo all'interno del parco giochi;
 - Divieto di assembramento e schiamazzi dopo le ore 22,00.
- f) Area verde e gazebo viale Industrie (Madonnina di Dresano):
 - Divieto di assembramento e schiamazzi dopo le ore 22,00.
- g) Parco giochi di via Meucci (Villaggio Helios):
 - Divieto di fumo all'interno dell'area;
 - Divieto introdurre cani;
 - Divieto di gioco del calcio nell'area verde;
 - Divieto di trattenersi oltre l'orario di chiusura dei parchi;
 - Il parco osserva gli orari di apertura stabiliti dalla Giunta Comunale.
- h) Piazza Europa e zona area cani (Villaggio Helios):
 - Divieto di gioco pallone;
 - Cani al guinzaglio;
 - Bici a mano;
 - Divieto di assembramento e schiamazzi dopo le ore 22,00 .

ART.7 - Circolazione dei Veicoli

- a) All'interno delle aree a verde pubblico, è vietato transitare e sostare con veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, comunali, al servizio delle forze di polizia, di mezzi di ditte adibite alla manutenzione del verde pubblico, degli impianti e/o al rifornimento degli esercizi eventualmente in essere, per il tempo strettamente necessario alle operazioni.
- b) È vietato il deposito e/o l'ammasso di biciclette e motorini sulle aiuole, e a ridosso di alberi e arbusti in modo tale da comprometterli.

Art. 8 - Utilizzo temporaneo a scopo ricreativo dei parchi da parte di privati

- a) È ammesso l'uso dei parchi pubblici, da parte di privati per la tenuta di eventi ricreativi quali festeggiamenti di battesimi, compleanni, etc.
- b) I privati che intendano usufruire dei parchi pubblici per gli scopi di cui al punto a) dovranno inoltrare apposita domanda agli Uffici comunali prima della tenuta dell'evento, specificando la data, gli orari, il luogo, l'entità della superficie prevalentemente occupata, il numero presunto di partecipanti, eventuali elementi di arredo depositati a proprio carico e quant'altro dovesse rendersi necessario per l'emissione della concessione.
- c) In caso di richieste concomitanti, si terrà conto della data e del numero di acquisizione al protocollo comunale.
- d) Il Comune non è tenuto a fornire supporto alcuno (tavoli, sedie, illuminazione, personale, cestini, porta rifiuti supplementari, etc.) per lo svolgimento di tali eventi privati.
- e) Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti il servizio, la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa (non è ammesso il rinvio al giorno seguente).
- f) I rifiuti di qualsiasi genere, compresi i residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere raccolti e destinati alla raccolta differenziata porta a porta. Non è ammesso il deposito (anche se all'interno di sacchetti) dei rifiuti presso i cestini presenti nei parchi.
- g) È vietato accendere fuochi.
- h) È vietato l'uso di impianti stereofonici e amplificatori strumentali.
- i) Tutti gli eventi privati, che si terranno in area pubblica, non potranno in alcun modo escludere o ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.
- j) Durante la tenuta degli eventi privati, rimangono valide tutte le norme vigenti e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi, etc.
- k) Il Comune non rilascerà la concessione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza.

- l) Il Comune potrà escludere interi parchi dall'utilizzo di cui al punto a) del presente articolo per i motivi di cui al punto precedente.
- m) La concessione rilasciata dal Comune dovrà essere mostrata a richiesta agli addetti preposti ai controlli.
- n) Il rilascio della concessione non è sottoposto ad alcun onere a carico del privato.

ART.9 - Sanzioni

- a) Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento è prevista una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 200,00 con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di €. 50,00. Ricorso da presentarsi al Sindaco entro 30 giorni dalla contestazione del verbale.
- b) Le violazioni al presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni da esso previste secondo la procedura di cui alla Legge n.689/1981 e successive modificazioni.
- c) In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento, l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligato, oltre alla sanzione amministrativa, al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.
- d) Per la quantificazione del risarcimento, si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

ART.10 - Norme finali

- a) L'osservanza del presente Regolamento è affidata al Comando di Polizia Locale, nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.
- b) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.
- c) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.